



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **1512/2024** promossa da:

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con sede legale in Soresina, Via Pietro Triboldi n. 4, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, quale conferitaria del ramo di *Controparte_2*

Controparte_2 (C.F. e P. Iva *P.IVA_2*), in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Soresina (CR), Via Triboldi Pietro n. 4

entrambe rappresentate e difese dagli avvocati PAOLO PONTECORVI (C.F. *C.F._1*) e GIULIA DI PIERO (C.F. *C.F._2*), anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliate nello studio dei predetti Avvocati in Roma, Via dei Gracchi 128;

OPPONENTE/I

contro

CP_3 *CP_4* (C.F. *P.IVA_3*), in persona dei Curatori Avv. *CP_5*
[...] e dal Dott. *Controparte_6*, con sede legale in Roma (RM) via D'Onofrio 212;

OPPOSTO/I

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, *Controparte_1* e *Controparte_2*
[...] in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 441/2024 (RG 1067/2024) emesso da Tribunale di Cremona su richiesta di *[...]*
CP_7 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l’On. Tribunale di Cremona, ogni

contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reiecta: in via pregiudiziale: accertata l'esistenza di valida clausola compromissoria nel Contratto che regola i rapporti tra le Parti in causa nonché la relativa eccezione di compromesso sollevata da CP_2 peraltro in pendenza del procedimento arbitrale preventivamente avviato da Cont – con ulteriore profilo di litispendenza -, dichiarare l'incompetenza/difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario all'emissione del decreto ingiuntivo opposto (n. 441/2024 emesso dal Tribunale di Cremona, in persona del Dott. Pt_1 in data 21 giugno 2024, nell'ambito del procedimento monitorio rubricato con n.R.G. 1067/2024) e, per l'effetto, dichiarare nullo e revocare il predetto decreto ingiuntivo n. 441/2024 del 21 giugno 2024; in via preliminare subordinata: accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione dell'obbligo restitutorio ad effetto dell'avvenuta esecuzione da parte di CP_2 del lodo arbitrale del 6 agosto 2024 e, conseguentemente, la cessazione della materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria delle spese di lite da determinarsi, alla stregua di quanto precisato nell'atto, nei massimi tariffari in considerazione dell'imprudenza e colpa grave con cui Cont ha avviato il giudizio monitorio”.

L'opposta Controparte_7 non si è costituita in giudizio, pur ritualmente citata, per cui ne è stata dichiarata la contumacia con decreto del 7/1/2025.

A seguito dell'intervenuto fallimento in corso di causa della parte opposta, il Giudice ha dichiarato l'interruzione del processo dal 9/6/2025.

Il processo interrotto è stato poi riassunto unicamente da Controparte_1 nei confronti del solo Fallimento di Con CP_8 (che non si è costituito in giudizio, pur regolarmente citato, e va dichiarato contumace) e non anche nei confronti di Controparte_2

All'udienza del 14/10/2025, il Giudice, stante la natura documentale e contumaciale della controversia, ha invitato le parti presenti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..

Le parti presenti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa come da verbale di udienza e all'esito, il Giudice ha riservato la decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.

Va premesso che, come detto, a seguito dell'interruzione del processo, la sola Controparte_1 ha

Controparte_8

Controparte_9 E CP_7

Ciò tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, non può comportare l'estinzione parziale del processo (tra Controparte_2 e la parte opposta) ancorché nel caso

di cumulo di cause scindibili, in quanto, ove il giudice – a fronte di un evento che concerna uno solo dei soggetti coinvolti nelle diverse vertenze – non separi le cause ma interrompa l'intero processo, la riassunzione, effettuata mediante deposito del relativo ricorso in cancelleria nel termine semestrale previsto dall'art. 305 c.p.c., deve ritenersi tempestiva rispetto a tutte le parti (v. Cass. ord. n. 8975/2020; arg. da Cass. 18/09/2015 n. 18318; Cass. Sez. U. 22/04/2013, n. 9686).

Peraltro, si ritiene che nel caso di specie neppure occorra l'integrazione della notifica dell'atto di riassunzione nei confronti di **Controparte_2** in quanto parte difesa dal medesimo difensore di **Controparte_1** ossia la parte che ha riassunto la causa.

Occorre poi premettere che **Controparte_2**, in quanto soggetto non ingiunto dal decreto opposto, ha all'evidenza svolto solo un intervento adesivo all'opposizione svolta da **CP_1** [...]

Ciò premesso, l'opposizione proposta da **Controparte_1** merita accoglimento, per le ragioni che seguono.

L'opponente ha dedotto e dimostrato di aver concluso con parte opposta in data 11/6/2020 un contratto di passaggio a deposito di gasolio, benzina e biodisel, avente ad oggetto la consegna, in conto deposito e a mezzo nave cisterna, del deposito costiero **CP_2** di Porto Marghera via della Geologia n. 11 e di altri prodotti (gasolio, benzina e biodisel).

La clausola di cui all'art. 24 di tale accordo (doc. 4), ha previsto che *“Qualsivoglia divergenza dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, alla validità ed alla esecuzione del presente accordo, che non possa essere amichevolmente composta dalle parti stesse, sarà sottoposta al giudizio rituale di tre arbitri, i quali giudicheranno liberamente e cioè senza essere assoggettati alle regole del Codice di Procedura Civile, con il solo limite di un rigoroso rispetto del principio del contraddittorio. Essi giudicheranno sulla base del diritto sostanziale”*.

Pertanto, in virtù di tale clausola, **CP_7** ha avviato il procedimento arbitrale in data 21/8/2023, chiedendo la restituzione del deposito cauzionale per euro 1.500.000,00 versato, il pagamento del controvalore del prodotto petrolifero in giacenza presso il deposito di **CP_2** e il rimborso della somma versata a titolo di anticipi in conto accise. Formatosi il Collegio Arbitrale e conclusosi il relativo giudizio in data 6/8/2024 con emissione del lodo (doc. 7), il menzionato Collegio ha condannato **CP_2** alla restituzione del deposito cauzionale sopra indicato, con somma di interessi legali dalla scadenza del contratto (avvenuta in data 30/6/2023).

L'opponente ha peraltro già ottemperato al dispositivo di tale pronuncia, disponendo in data 12/8/2024 il versamento, in favore di CP_7 – in particolare, all' Controparte_10

[...] munita di apposita delega all'incasso (doc. 8) – dell'importo complessivo di Euro 1.560.205,00 (di cui 1.500.000,00 a titolo di restituzione del deposito cauzionale, ed il residuo a titolo di interessi legali dovuti).

Orbene, innanzitutto non può esservi dubbio che la richiesta di restituzione della somma versata a titolo di deposito cauzionale ben possa rientrare nella previsione di cui alla predetta clausola compromissoria, atteso che la restituzione di tali somme venga ricompresa nelle controversie relative a divergenze sull'esecuzione dell'accordo.

Ne deriva il difetto di competenza del giudice ordinario in favore del Collegio Arbitrale, con la particolarità che nel caso in oggetto la questione è già stata accertata e decisa dagli arbitri, con un lodo che deve ritenersi definitivo.

Ancora, è evidente che la pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo sia la medesima richiesta, unitamente ad altre, ed accolta in sede di lodo arbitrale, e già saldata dalla parte debitrice.

Va osservato che il procedimento monitorio è stato attivato sostanzialmente in contemporanea con il procedimento arbitrale per cui, al momento della pronuncia del decreto ingiuntivo (21/6/2024), pendeva già il procedimento arbitrale avviato da Cont il 22/8/2023; ne consegue che il giudice del monitorio, se avesse avuto contezza della eccezione di incompetenza per la presenza della clausola compromissoria e della pendenza del procedimento arbitrale, avrebbe o dichiarato la propria incompetenza a decidere del merito o, meglio ancora, avrebbe dichiarato la listipendenza e rimesso la causa al collegio arbitrale (v. Cass. Civ., S.U. n. 24153/2013; Cass. n. n. 21550/2017).

In entrambi i casi, comunque, non avrebbe emesso l'ingiunzione per cui è causa.

Per tale ragione il decreto ingiuntivo va certamente revocato (in quanto non avrebbe dovuto essere emesso *ab origine*), tuttavia, lo scrivente giudice dell'opposizione non potrà certamente rimettere la causa innanzi al Collegio arbitrale competente, essendosi questo già espresso con il Pt_2 del 6/8/2024.

Né certamente potrà pronunciarsi nel merito della causa (così violando il principio del *ne bis in idem* o la forza di giudicato del Lodo), considerato peraltro che parte opponente ha anche dedotto e dimostrato di aver onorato il debito successivamente alla decisione arbitrale.

Sulle spese di lite, si rileva che al momento della domanda monitoria parte opposta comunque avesse l'interesse ad agire per l'ottenimento delle somme ingiunte (pur avendo parallelamente adito il collegio arbitrale) e non fosse ancora intervenuta la cessazione della materia del contendere; per tali ragioni non ricorrono i presupposti per la condanna di parte opposta (neppure costituitasi in giudizio successivamente alla pubblicazione del Lodo) ai sensi dell'art. 96 c.p.c., restando congrua dunque solo la condanna alle spese di lite del presente procedimento.

Esse dunque seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore, della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalle parti nel giudizio (con esclusione della fase istruttoria e la riduzione al minimo della fase decisoria), e tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018.

Vanno invece dichiarate irripetibili le spese di *Controparte_2* la quale: a) ha svolto unicamente un intervento adesivo, non necessario; b) è assistita dal medesimo difensore di [...] *CP_1* che ha redatto il medesimo atto introduttivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1512/2024 R.G., così dispone:

DICHIARA l'estinzione parziale tra *Controparte_2* e le altre parti, con SPESE di lite a carico della parte che non ha riassunto la causa.

In accoglimento dell'opposizione proposta da *Controparte_1* REVOCA il decreto ingiuntivo n. 441/2024 (RG 1067/2024) emesso dal Tribunale di Cremona.

CONDANNA parte opposta a rifondere a *Controparte_1* le spese del giudizio, che si liquidano in euro 870,00 per spese vive (CU e marca da bollo) ed in euro 15.149,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.

DICHIARA irripetibili le spese di *Controparte_2*

Così deciso in Cremona, il 30 ottobre 2025

II GIUDICE

dott. Luigi Enrico Calabrò